

LA PROCEDURA

1. La norma

Il decreto legislativo 23/2015, che ha introdotto le “tutele crescenti”, ha previsto anche una soluzione specifica alternativa all’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore

2. Scadenza

Pur lasciando inalterata la possibilità di utilizzare le altre modalità di conciliazione previste dalla legge, il datore di lavoro può proporre un’offerta di conciliazione al dipendente entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento. Modalità e caratteristiche di questo percorso alternativo sono regolati dall’articolo 6 del Dlgs 23/2015

3. Parametri

L’offerta deve prevedere un’indennità pari a 1 mese di retribuzione di riferimento per il

calcolo del Tfr per ogni anno di anzianità (min 3-max 27 mensilità, di recente aumentate dal decreto dignità).

Per le aziende fino a 15 dipendenti l’importo da pagare è di mezza mensilità per anno (min 1,5 – max 6)

4. Importo

L’importo è esente da imposta sul reddito e da contributi, così che il netto percepito dal lavoratore si avvicina a quello che potrebbe essere incassato a seguito di sentenza del giudice (perché il lordo è più alto ma tassato)

5. Effetti

Se il lavoratore accetta l’offerta, rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche se l’ha già proposta e il rapporto di lavoro si estingue alla data del licenziamento